

1) Qual è il periodo di applicazione dell'Ordinanza sulla lotta alla zanzara OS/2023/44 del 03/05/2023?

L'Ordinanza è a tempo indeterminato ma può subire modifiche a seguito del recepimento del Piano Regionale o di disposizioni Nazionali/Regionali.

Il periodo di entrata in vigore (che attualmente è dal 1 aprile al 31 ottobre) è anch'esso definito nel Piano Regionale.

In caso di variazioni meteo-climatiche, tale periodo potrebbe essere prolungato in base alle indicazioni regionali.

2) Cosa posso fare per ridurre la proliferazione delle zanzare a casa mia?

La lotta alle zanzare passa in primo luogo attraverso i nostri comportamenti quotidiani, molti dei quali sono così radicati che spesso fatichiamo ad associarli alla loro proliferazione. Il suggerimento fondamentale è quello di evitare di creare, inconsapevolmente, un ambiente favorevole allo sviluppo delle larve di zanzara, che si ottiene evitando la formazione di ristagni d'acqua. Nello specifico, nel nostro piccolo possiamo:

- annaffiare poco e spesso oppure evitare proprio di fornire acqua alle piante, se possibile, scegliendo essenze autoctone robuste, per non creare avvallamenti stagnanti nel terreno;
- svuotare giornalmente qualunque tipo di cisterna o contenitore a partire dal semplice sottovaso (lo sviluppo delle uova della zanzara tigre avviene in quantitativi di acqua molto ridotti);
- evitare la formazione di ristagni d'acqua sulle superfici impermeabilizzate (es. coperture dei garages, ecc.);
- trattare tutte le raccolte d'acqua non eliminabili con adeguati prodotti larvicidi.

3) I trattamenti larvicidi sono obbligatori?

Nel comune di Parma la lotta antilarvale è obbligatoria ed è una condizione necessaria per poter procedere ai trattamenti adulticidi. Questo perché il risultato più importante per limitare la proliferazione delle zanzare si ottiene proprio con i trattamenti larvicidi, che devono essere eseguiti con la necessaria periodicità per garantirne la massima efficacia, e anche con la ricerca ed eliminazione dei focolai larvali.

In sintesi, l'ordinanza OS/2023/44 del 03/05/2023, dove esistono o si possano creare raccolte d'acqua meteorica o di altra provenienza, impone di:

1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo di contenitori di qualsiasi natura e dimensione, nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta o alla loro chiusura o allo svuotamento giornaliero, senza immetterne l'acqua nei tombini;
3. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti larvicidi;
4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno di acqua;
5. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
6. evitare che si formino raccolte d'acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici e altri contenitori oppure dotarli di copertura ermetica oppure svuotarli completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

7. trattare i materiali stoccati all'aperto entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
8. prestare particolare attenzione alla gestione dei vasi e dei contenitori all'interno dei cimiteri;
9. attuare una lotta antilarvale correttamente programmata, al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche ai conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari.

4) Quali prodotti sono utilizzabili negli impianti automatici di distribuzione di prodotti contro le zanzare (adulcidi e prodotti insetto repellenti)?

L'ordinanza richiama l'obbligo normativo, europeo e nazionale, per il quale contro le zanzare "possano essere utilizzati esclusivamente prodotti Biocidi o PMC regolarmente autorizzati come adulcidi per le zanzare e/o insetto repellenti", specificando, "utilizzabili in aree all'aperto e di uso non professionale".

Inoltre, viene indicato che tali prodotti non possono essere utilizzati se classificati pericolosi per la salute e l'ambiente e richiama in dettaglio la classificazione di pericolo (frasi H) e le proprietà tossicologiche di riferimento per valutarne l'ammissibilità all'impiego.

In particolare negli impianti automatici di distribuzione NON possono essere utilizzati:

- prodotti classificati pericolosi per la salute ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (detto Reg. CLP) in particolare per gli aspetti di cancerogenesi, mutagenicità o tossicità per la riproduzione di categoria 1 e 2 e Sensibilizzanti di categoria 1 e che riportano sull'etichetta le indicazioni di pericolo H (da 300 a 399), o le "Informazioni supplementari sui pericoli per la salute" EUH029 - EUH031 - EUH032 - EUH066 - EUH070 - EUH071- EUH208;
- prodotti con proprietà di Interferenti Endocrini;
- prodotti classificati Molto Tossici per l'Ambiente acquatico con pittogramma di pericolo GHS 09;
- prodotti riconosciuti pericolosi per le api;
- prodotti fitosanitari vietati in ambiente frequentato dalla popolazione o da gruppi vulnerabili come previsto dal punto A 5.6 del DM 22/01/2014 e come precisato nella DGR n. 2051 del 3/12/2018;

Negli impianti automatici di distribuzione possono essere utilizzati:

- esclusivamente prodotti Biocidi o PMC regolarmente autorizzati per questo specifico impiego come adulcidi per le zanzare e/o insetto repellenti utilizzabili in aree all'aperto e di uso non professionale.

Qualora nell'impianto automatico di distribuzione si utilizzassero prodotti adulcidi, si dovrà sottostare agli obblighi e alle prescrizioni previste per gli interventi adulcidi.

Le limitazioni hanno la finalità di tutelare la salute della popolazione esposta a tali trattamenti.

5) Se il prodotto concentrato ha una determinata classificazione che ricade tra quelle non utilizzabili negli impianti automatici di distribuzione di prodotti contro le zanzare, è comunque valida la restrizione per la miscela alla diluizione d'uso?

Se il prodotto è *pronto all'uso* la classificazione di pericolosità (p.to 2 della Scheda di Sicurezza) rimane tale e quale anche nel momento della sua distribuzione; se invece il prodotto è da utilizzare diluito, occorre rifare la classificazione, ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) della miscela ottenuta, dato che la pericolosità varia con la concentrazione delle sostanze che compongono la miscela stessa.

Generalmente i titolari dell'autorizzazione del prodotto insetticida non si spingono oltre la classificazione del prodotto posto in commercio, pertanto spetta all'utilizzatore far riclassificare la miscela alla diluizione d'uso ai sensi della normativa sopraindicata.

Infine, si richiama il fatto che la pericolosità per la salute di certe sostanze, ad esempio la sensibilizzazione cutanea o respiratoria, o per le api o per l'ambiente acquatico, rimane tale anche a concentrazioni molto basse come quelle riscontrabili nelle miscele insetticide diluite.